



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Corte dei conti: sì all'art. 12 ed al principio in claris non fit interpretatio

Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in presenza di una norma chiara ed univoca, l'unico criterio ermeneutico applicabile è quello letterale, in ossequio al principio secondo il quale in claris non fit interpretatio.

---> Nella stessa direzione, [Corte dei Conti, sezione terza, appello, sentenza del 23.04.2018, n. 126.](#)

---> Segnalazione editoriale: VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici](#)

Corte dei Conti Sicilia, sezione appello, sentenza del 31.12.2021, n. 227

...omissis...

Con la sentenza n. 550/2021, sopra citata, la Sezione Giurisdizionale di primo grado condannava la società Ifffl. semplificata, il suo legale rappresentante fff ed il responsabile/operatore del CAffffcon il vincolo della solidarietà passiva, al pagamento

della somma di Euro 72.514,66, oltre interessi e rivalutazione, a favore dell'AGfff (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), per l'indebita percezione di un contributo relativo all'anno 2014, ottenuto mediante una mendace dichiarazione relativa alla disponibilità di terreni agricoli sui quali, in realtà, la società richiedente non poteva vantare alcun titolo o situazione di fatto giuridicamente rilevante.

Con le medesime motivazioni, la societàfff. ed il suo legale rappresentante Mfffvenivano condannati, in solido, al pagamento della somma di Euro 56.915,48, oltre accessori, per un contributo analogo, indebitamente richiesto e percepito per l'anno 2015, per il tramite del Cfff di Catania.

La società, il suo legale rappresentante ed il responsabile del fffffi Enna venivano, infine, condannati, sempre in solido, al pagamento delle spese di giustizia.

I Giudici di prime cure dichiaravano inammissibile l'atto di citazione nei confronti del sig. ffffresponsabile/operatore del Cffffi Catania, perché depositato oltre il termine perentorio fissato dal 5 comma dell'art.67 del codice di giustizia contabile, in relazione al successivo sesto comma, a tenore del quale "nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato".

In particolare, i primi Giudici, considerando pienamente autonome le due poste di danno, riguardanti due distinte campagne agricole, 2014 e 2015, ritenevano sussistente una connessione tra l'illecito percettore (società Iff e legale rappresentante di questa,ffff.) ed ognuno dei due responsabili/operatori deiff, ma non tra questi ultimi due. Di conseguenza, considerando irrilevante la data di notifica dell'invito a dedurre al ff ai fini del computo del termine per il deposito dell'atto di citazione del ff., ritenevano inammissibile la vocatio in ius nei confronti di quest'ultimo.

Con atto del 14 maggio 2021, la Procura Regionale ha interposto appello avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda attorea nei confronti del D.M., per violazione dell'art. 67, commi 5 e 6 del c.g.c.

L'Attore pubblico afferma, in particolare, che "il Collegio nel rimuovere il testo reale della norma ha finito per coniare una ipotesi di inammissibilità dell'atto di citazione non previsto dal Legislatore (...) il testo del comma 6 è lapidario e non prevede clausole di riserva".

L'appello aggiunge, inoltre, che "la disciplina specificamente prevista dal comma 6 dell'art.67 (...) non può che riferirsi all'unico elemento normativo certo, cioè l'invito emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, ove campeggia unicamente l'elemento soggettivo (la pluralità di soggetti) (...) Invero, il comma 6 dell'art.67 per operare richiede solo (...) un invito a dedurre destinato a più soggetti a prescindere dalla autonomia delle poste di danno".

In conclusione, "computando il termine dei 120 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione operata in data 11 agosto 2020 a R.fff., anche la domanda attorea nei confronti del Dffffisulta (...) ampiamente tempestiva"; di conseguenza, viene richiesta l'integrale riforma della statuizione di inammissibilità ed il rinvio al Collegio di primo grado, in diversa composizione, per valutare nel merito la posizione dell'operatore CAff

Con atto depositato il 15 dicembre 2021, si è costituito in giudizio il sig. Sfffff, chiedendo il rigetto dell'appello, sulla base delle motivazioni già espresse dalla

sentenza di primo grado, con riferimento al capo riguardante l'inammissibilità per mancato rispetto del termine perentorio per il deposito dell'atto di citazione.

Nel merito, chiede la dichiarazione di nullità della chiamata in giudizio per mancanza di notizia danni specifica e concreta, nonché la dichiarazione di nullità e/o improcedibilità per inadempimento dell'onere probatorio e per genericità del petitum.

L'odierno appellato sostiene, inoltre, che, oltre agli elementi soggettivo ed oggettivo, mancherebbe nella fattispecie il nesso di causalità tra la condotta del D.M. ed il presunto danno arrecato all'erario.

In conclusione, dopo aver richiesto, in via istruttoria, una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i fatti, l'appellato chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione e la nullità dell'atto introduttivo, che venga confermata la sentenza di primo grado e, in via estremamente subordinata, che venga esercitato il "potere riduttivo nella sua massima estensione".

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio.

L'Attore pubblico impugna la sentenza di primo grado solo per la parte in cui dichiara inammissibile, perché fuori termine, la domanda attorea nei confronti dell'odierno appellato, atteso che, per gli altri convenuti in giudizio, i Giudici di primo grado, nel merito, hanno accolto le richieste della Procura Regionale.

Esula, pertanto, da questo giudizio di secondo grado, qualsivoglia valutazione riguardante la posizione dei tre soggetti condannati in primo grado, dai quali non risulta interposto alcun appello, così come è preclusa ogni valutazione di merito sulla posizione del D.M., riservata, in caso di rinvio, al Collegio di primo grado.

Ciò premesso, l'appello merita accoglimento.

L'oggetto del giudizio, in concreto, riguarda la decorrenza del termine fissato dall'art.67 c.g.c. per il deposito dell'atto di citazione, nel caso in cui l'invito a dedurre di cui al primo comma del medesimo articolo sia stato emesso contestualmente nei confronti di più soggetti.

La questione, prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, era stata rimessa alle Sezioni Riunite; queste ultime, con la pronuncia nomofilattica n.1/2005/QM, avevano affermato che, nell'ipotesi de qua, caratterizzata da una pluralità di soggetti ritenuti dall'attore pubblico corresponsabili e destinatari di un unico atto, tale termine decorresse dall'ultima notifica dell'invito a dedurre.

La regola è stata recepita e codificata dal 6 comma dell'art.67 c.g.c. che testualmente afferma "nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5" (120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile) "decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti".

I primi giudici, distinguendo due partite di danno (2014 e 2015) caratterizzate solamente da una connessione soggettiva data dal medesimo soggetto percettore e riguardanti due diversi CAA, rispettivamente Enna e Catania, hanno affermato che la concentrazione in un unico documento delle due autonome partite di danno costituisce

una scelta del Requirente che non può consentire un'arbitraria dilatazione del termine in questione.

Pertanto, sempre ad avviso dei primi Giudici, in mancanza di qualsivoglia connessione tra i due funzionari dei CAA di Enna e Catania, ognuno dei quali è responsabile in solido esclusivamente con l'indebito percettore, ma non presenta alcun legame con l'altro operatore, non può prendersi come riferimento per la decorrenza del termine di cui al 5 comma nei confronti di uno dei due funzionari, la data di notifica dell'invito a dedurre all'altro operatore.

La tesi, seppur suggestiva, non può essere condivisa in quanto incompatibile con il tenore della norma (art.67 cit.).

Invero, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in presenza di una norma chiara ed univoca, l'unico criterio ermeneutico applicabile è quello letterale, in ossequio al principio secondo il quale in claris non fit interpretatio.

Appare, pertanto, condivisibile l'affermazione dell'appellante, secondo la quale dall'intero testo dell'art.67 c.g.c. non emerge alcuna clausola di riserva, esplicita o implicita, che possa avallare la tesi della sentenza impugnata.

Anzi, la regola della decorrenza del termine dall'ultima notificazione dell'invito a dedurre, viene subito enunciata dal primo comma dell'art.67, fissandone il carattere generale, ribadito espressamente dal successivo sesto comma.

La chiarezza della norma e la mancanza di eccezioni impone, quindi, l'applicazione del criterio dell'interpretazione letterale, in base al quale la contestualità alla quale fa riferimento il comma 6 non può che essere intesa come "medesimo contesto documentale" senza alcuno spazio per un'interpretazione di tipo logico-giuridico ovvero sistematico che riguardi le caratteristiche dell'obbligazione risarcitoria.

In questo senso si è già pronunciata la Seconda Sezione centrale d'Appello con la sentenza n.113/2020, confermata dalla recentissima sentenza della medesima Sezione n.254/2021.

In estrema sintesi, ciò che rende applicabile la regola dell'ultima notifica della contestazione preliminare è l'unicità documentale; se unico è l'invito a dedurre, in caso di pluralità di presunti responsabili, il termine per il deposito dell'atto di citazione comincerà a decorrere dal perfezionamento dell'ultima notifica, a prescindere dalle caratteristiche dell'obbligazione risarcitoria e dai rapporti tra i presunti responsabili, contestualmente invitati.

La riforma della sentenza impugnata con esclusivo riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della citazione a carico del sig. fffff impone a questo Giudice d'Appello di rinviare gli atti al Collegio di primo grado affinché si pronunzi nel merito anche con riferimento a quest'ultimo.

Considerato che i Giudici di prime cure hanno dichiarato inammissibile l'atto introduttivo per una mera questione procedurale, senza entrare nel merito, non sussistono ragioni di incompatibilità che impongano una diversa composizione del Giudice del rinvio.

Esula da questo giudizio ogni altra valutazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, ritenuta assorbita ogni altra questione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello della Procura Regionale e, per l'effetto, rimette gli atti alla Sezione Giurisdizionale di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito a carico del sig. S.M.D.D.M. e la pronuncia sulle spese del grado di appello, ex art.199 c.g.c.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 31 dicembre 2021.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

